

## Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 24-21413/2013

**OGGETTO: COMUNE DI AZEGLIO - VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.**

### Il Dirigente del Servizio Urbanistica

**visto** il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Azeglio, con deliberazione del C.C. 1 del 13/03/2013, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.); (*Prat. n. 022/2013*);

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 1/2013 di adozione della Variante;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- loc. Boriondo, trasferimento di capacità edificatoria pari ad una superficie territoriale di mq 613 generata dall'area "*RCp3 Area residenziale di completamento*" che assume la nuova destinazione "*Vp verde privato*"; tale capacità edificatoria viene realizzata in area di pari superficie che da area "*AA area agricola*" assume la nuova destinazione urbanistica "*N09.1 nuova area residenziale di completamento*";
- integrazione delle Norme di Attuazione, previo inserimento delle prescrizioni che regolano l'attuazione della nuova area "*N09.1*";
- la conseguente modifica degli elaborati cartografici di Piano;

**evidenziato** che la Deliberazione di adozione e gli atti tecnici della Variante adottata risultano privi dei seguenti elementi di valutazione:

- la compatibilità della Variante sotto il profilo acustico;
- la motivata esclusione dal processo di valutazione ambientale strategica;
- la relazione di compatibilità con la disciplina vigente in materia di aziende a rischio di incidente rilevante;

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## DETERMINA

**1. di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Azeglio, con deliberazione del C.C. 1 del 13/03/2013, le seguenti osservazioni:

- a)* con riferimento ai contenuti della Variante adottata e agli atti adottati e trasmessi, si rileva l'assenza di alcun riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica; preso atto che nella procedura in esame il Comune è autorità competente e soggetto procedente, si valuti la necessità di effettuare, prima dell'approvazione definitiva, una verifica di assoggettabilità della Variante, nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*", come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, e degli indirizzi stabiliti con la D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931;
- b)* alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*";
- c)* il provvedimento di approvazione della Variante dovrà contenere esplicito riferimento alla sussistenza o meno dell'obbligo di adeguare lo Strumento Urbanistico Generale alla Variante al P.T.C. vigente in materia di aziende a Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.), approvata con D.C.R. 12 ottobre 2010, n. 23 - 42501 (BUR n. 43 del 28/10/2010), nei termini stabiliti dalle Norme di Attuazione.

**2. di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

**3. di trasmettere** al Comune di Azeglio la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, lì 21 maggio 2013

Il Dirigente  
Arch. Gianfranco Fiora  
(f.to in originale)